

Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

13960/26

TRANS 605
DELECT 156

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6701 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.9.2026 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6701 final.

All.: C(2026) 6701 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.9.2026
C(2026) 6701 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.9.2026

**che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose¹, stabilisce norme comuni per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno dei paesi dell'UE e tra gli stessi. La direttiva disciplina tra l'altro anche le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste durante il processo di trasporto. La direttiva estende l'applicazione delle norme internazionali al trasporto nazionale di merci pericolose.

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato dall'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), dal regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che costituisce l'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), e dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

La direttiva 2008/68/CE rende le disposizioni degli accordi internazionali obbligatorie anche per i trasporti nazionali nel territorio di ciascuno Stato membro.

Le suddette norme internazionali sono modificate periodicamente dai relativi organi decisionali al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche adottate nel biennio 2024-2026 dagli organi competenti sono state notificate alle parti contraenti dell'ADR e alle parti contraenti dell'ADN il 1° luglio 2026 e agli Stati contraenti del RID il 17 luglio 2026. In assenza di obiezioni alle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafo 3, dell'ADR, all'articolo 20, paragrafo 5, dell'ADN e all'articolo 35, paragrafo 4, della COTIF, dette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

Al fine di tener conto di tali modifiche degli allegati dell'ADR, dei regolamenti allegati all'ADN e dell'allegato del RID, occorre modificare gli allegati della direttiva 2008/68/CE. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a tal fine.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti in materia di trasporto interno di merci pericolose è stato istituito per assistere la Commissione nell'elaborazione di atti delegati al fine di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.

L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico si riferisce alle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN nell'ultimo biennio, in occasione delle pertinenti riunioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia.

Il progetto di atto è stato sottoposto al parere del gruppo di esperti sul trasporto di merci pericolose mediante procedura scritta dal 3 luglio 2026 al 13 luglio 2026. Il gruppo di esperti ha espresso un parere favorevole in merito alla proposta.

¹ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN, mentre la procedura per l'adozione di tali atti è stabilita all'articolo 8 bis. La presente direttiva integra nel diritto dell'UE le modifiche, che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2027, apportate durante il biennio 2024-2026 all'ADR, al RID e all'ADN per adeguarli al progresso scientifico e tecnico e sostituisce l'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE.

Gli Stati membri sono pertanto invitati a redigere un documento esplicativo che contenga i riferimenti specifici alle modifiche introdotte per conformarsi alla presente direttiva. Tali documenti esplicativi dovrebbero indicare in quali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative è citato il riferimento alla direttiva, all'allegato per il quale è effettuato il recepimento e alla data di entrata in vigore della misura nazionale. Non è necessario indicare in maniera dettagliata le effettive disposizioni tecniche e i requisiti specifici per ciascuna nuova disposizione inserita in questa edizione dell'ADR, del RID e dell'ADN.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.9.2026

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose², in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne.
- (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2027.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
- (4) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1. nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:
"I.1. ADR
Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027 fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.";
2. nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:
"II.1. RID

² GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj>.

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2027 fermo restando che il termine "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.";

3. nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:

"III.1. ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno."

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25.9.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN